COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - Prot 0003761 del 26/06/2024 Tit II Cl 7 Fasc

Comune di Montegrino Valtravaglia

PROVINCIA DI VA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 24/06/2024

OGGETTO: **TASSA RIFIUTI-TARI-2024. DETERMINAZIONE TARIFFE .**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DE AMBROSI FABIO - Presidente	Sì
2. LOCATELLI ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. DE VITTORI SERGIO - Consigliere	Sì
4. FORMENTINI LORENA - Consigliere	Sì
5. GOBBATO LUCA MARIA - Consigliere	Sì
6. PUJIA GIONATHAN - Consigliere	No
7. STORTI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
8. GUNDOGDU CEMAL - Consigliere	Sì
9. MORONI DANILO - Consigliere	Sì
10. BALBI LUIGI - Consigliere	No
11. COLOMBO MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DOTT. VERDE OTTAVIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DE AMBROSI FABIO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - Prot 0003761 del 26/06/2024 Tit II Cl 7 Fasc

DELIBERA N. 10 DEL 24/06/2024
OGGETTO: TASSA RIFIUTI-TARI-2024. DETERMINAZIONE TARIFFE .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l'"Imposta unica comunale" (I.U.C.), articolata nelle componenti IMU, TASI e TARI, quest'ultima a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. N. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina, che rimangono pertanto integralmente vigenti;
- nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 147/2013, e s.m.i. il legislatore ha normato la disciplina relativa alla componente tassa sui rifiuti (TARI);
- in particolare, ad integrazione e modificazione, da ultimo, della disciplina originaria, già dal decorso 2021:
    - è stata introdotta la riduzione di un terzo per la TARI dovuta dagli italiani iscritti all'Aire, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (art. 1, c. 48 della L. 178/2020);
    - il nuovo "Canone Patrimoniale Unico" ha sostituito anche la TARI precedentemente dovuta per le occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 1, commi 837-838 della L. 160/2016);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE, quanto ai termini approvativi, modalità e competenze in materia di tariffe TARI:
- la normativa generale in ordine ai termini di approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali (art. 1, c. 169 della L. 296/2006, art. 53, c. 16 della L. 388/2000, come modificato ex art. 27, c. 8 della L.448/2001), in base alla quale gli EELL adottano le deliberazioni in materia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la disciplina specifica in materia di TARI di cui all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in base al quale: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*
- la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022), in base al quale, testualmente: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

CONSIDERATO che per l'anno 2024 tale termine risulta prorogato al 30 giugno 2024;
EVIDENZIATO
- che l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ("MTR") per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- che, in attuazione delle previsioni legislative e delle funzioni attribuite, Arera ha progressivamente adottato le seguenti principali deliberazioni e determinazioni assunte a tutto il 2023:
  - n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” ed inerente Allegato A “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”, con la quale è stata introdotta la regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
  - n- 58/2020/R/rif, ad oggetto: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
  - n. 158/2020/R/rif, afferente l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID19;
  - n. 238/2020/R/rif, afferente l’adozione di strumenti e regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
  - n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
  - n. 02/DRIF/2020, con la quale l’Autorità ha precisato le poste che devono essere oggetto di decurtazione dal PEF (entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 / riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI / entrate derivanti da procedure sanzionatorie / eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente);
  - n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
  - n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, approvativa del “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo Periodo Regolatorio 2022-2025”;
  - n. 459/2021/R/RIF recante la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
  - n. 386/2023/R/RIF ad oggetto “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
  - n. 389/2023/R/RIF ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR2)”;

DATO ATTO che, con la summenzionata deliberazione n. 363/2021, Arera ha da approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ovvero per il quadriennio 2022-2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
CONSIDERATO che le finalità fissate da Arera tengono altresì conto degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;
RILEVATO che con la Determinazione n. 2/2021 Arera ha altresì proceduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati ricompresi nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da Arera, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022/2025;
CONSIDERATO che lo stesso in data 08/06/2022 è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;
DATO ATTO che:

- al punto precedente dell'ordine del giorno della presente seduta, si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del PEF 2022/2025, per il biennio 2024/2025, atto immediatamente eseguibile;
- il valore definitivo dell'entrate tariffarie previste nel PEF relativo all'anno 2024 è pari a € 212.370,00 da cui verrà detratto il valore di € 1.482,00, derivante dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, per un complessivo netto pari ad € 210.888,00;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- con deliberazione n. 386/2023/R/RIF Arera ha istituito, a decorrere dal 01.01.2024, sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo in tale contesto l'istituzione di componenti perequative che andranno applicate alle utenze del servizio gestioni rifiuti, come maggiorazione a quanto dovuto per la tariffa TARI per la copertura di costi afferenti due differenti fattispecie:
  - la gestione dei rifiuti accidentalmente "pescati/raccolti" posta a € 0,10/utenza (IUR 1,a)
  - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi posta a € 1,50/utenza (IUR 2,a)

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 31/03/2023;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa; c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

- di approvare anche per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A", con applicazione della deroga prevista dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 per i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie di attività di bar, ristorazione e vendita di generi alimentari, in quanto questo Comune, di piccole dimensioni, è situato in zona montana lontana dalle principali arterie stradali e con ridotta affluenza turistica;
- di prevedere una riduzione tariffaria del 20% dei predetti Kc e Kd per le utenze non domestiche relative all'attività agrituristica, dal momento che tale attività non può trovare assimilazione in quella alberghiera e/o di ristorazione;
- di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "B";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 91% a carico delle utenze domestiche e per il 9% a carico delle utenze non domestiche sulla base delle UD e UND, in relazione alle superfici tassabili e del volume dei rifiuti prodotti (a-1), come riportati nell'allegato "C";

RITENUTO, altresì, stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 01 dicembre 2024
- seconda rata: 31 marzo 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01 dicembre 2024;
DATO ATTO che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, come di seguito elencate:

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno per persona)
1	0.747277	26.96
2	0.871823	31.45
3	0.960785	26.96
4	1.031954	24.71
5	1.103123	26.06
6 o più	1.156500	25.46

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.373528	0.568515
02	Campeggi, distributori carburanti	0.585927	0.886613
03	Stabilimenti balneari	0.461417	0.703876
04	Esposizioni, autosaloni	0.314936	0.480530
05	Alberghi con ristorante	0.974103	1.479492
06	Alberghi senza ristorante	0.666492	1.013852
07	Case di cura e riposo	0.732408	1.108604
08	Uffici, agenzie, studi professionali	0.827621	1.258855
09	Banche ed istituti di credito	0.424797	0.647024
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.812973	1.234490
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.113261	1.685241
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0.761705	1.150566
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.849594	1.283219
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.666492	1.015205
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.798325	1.207417
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.772428	2.685556
17	Bar, caffè, pasticceria	1.332983	2.018228
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.644519	0.977304

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.911586	2.898073
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4.438394	6.730134
21	Discoteche, night club	1.201150	1.820601

DI DARE ATTO che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2024, tenuto conto che le agevolazioni di cui all'art. 24 del vigente Regolamento TARI vengono finanziate con risorse derivanti dal bilancio comunale diverse dai proventi del tributo;

DI PRENDERE ATTO che:

- l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) per l'anno 2024 è pari al 4% della TARI;
- verranno applicate le componenti perequative alle utenze del servizio gestioni rifiuti, come maggiorazione a quanto dovuto per la tariffa TARI per la copertura di costi afferenti due differenti fattispecie:
    - la gestione dei rifiuti accidentalmente "pescati/raccolti" posta a € 0,10/utenza (IUR 1, a)
    - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi posta a € 1,50/utenza (IUR 2, a)

DI APPROVARE i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A") con applicazione della deroga prevista dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 per i coefficienti Kc e Kd per le categorie di attività ivi indicate;

DI STABILIRE che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti

- prima rata: 01 dicembre 2024
- seconda rata: 31 marzo 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01 dicembre 2024;

DI TRASMETTERE il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ESEGUIBILITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
DE AMBROSI FABIO	DOTT. VERDE OTTAVIO